Lettera apostolica sopra il nuovo ordine delle parrocchie dell’alma città grazie alla divina provvidenza di papa Leone XII padre santissimo in Cristo e signore di nostro Signore

 Leone vescovo

Servo dei servi di Dio

A perenne ricordo della cosa

Su tutta la famiglia del Padre Celeste, nonostante essa sia poco degna, designati per divina disposizione, mentre sollecitiamo l’attenzione di tutte le Chiese, siamo consapevoli che ci è stata imposta soprattutto l’osservanza di questa regola nell’interesse di quella parte sceltissima del Nostro Gregge, che osserviamo ogni giorno con i nostri occhi, quella che i Beatissimi Principi degli Apostoli, e poi i Pontefici predecessori del Nostro romano Pontefice salutano con particolare predilezione.

Ragion per cui non appena viene imposto alla nostra misera condizione umana il fardello del servizio apostolico, rivolgiamo la mente alle parrocchie proprio di questa alma città, il cui stato e necessità abbiamo studiato con molta attenzione, purché compissimo il nostro dovere come vicari spirituali in ricordo del nostro predecessore Pio VII. Il pontefice, considerata la priorità della cosa, aveva messo mano al lavoro, e l’aveva condotto quasi a termine; ma sopraggiunta la morte non poté rendere pubblica la Costituzione, che preparava per completare quel lavoro.

Seguendo quindi quelle stesse orme, ci accingiamo a fare non tanto un nostro lavoro, quanto quello del nostro sapientissimo predecessore, anzi quello dell’eterno pontefice GESÙ CRISTO. Infatti ci proponiamo nient’altro, se non la maggior gloria di Dio, la salvezza dei cristiani che vivono a Roma, la dignità degli Operai che lavorano nella Vigna del Signore e il loro interesse. Affinché non sembri che nulla sia omesso da Noi in un così grande lavoro, abbiamo esaminato accuratamente la questione, dopo aver aggiunto nel collegio ecclesiastici apprezzabili per rettitudine, saggezza, esperienza di vita: e dopo aver esaminato accuratamente la situazione di ogni singola parrocchia, abbiamo visto che ce ne sono alcune con un gran numero di abitanti, altre hanno dei confini più estesi; altre ancora hanno un numero molto esiguo di parrocchiani; altre sono meno equamente ripartite, con dei confini non ben delineati a causa della nuova pianificazione di strade e di edifici; altre sono chiese così piccole che accolgono un numero esiguo di persone e nelle quali non si possono officiare le cerimonie religiose con quella dovuta solennità; altre infine hanno delle rendite così basse che non sono sufficienti né per celebrare degnamente le funzioni divine né per dare uno stipendio dignitoso ai parroci.

E così, volendo rimediare a tanti e così grandi inconvenienti, e avendo dinanzi agli occhi quelle decisioni che sono state opportunamente prese dal Concilio di Trento circa la divisione, l’unione, l’assegnazione di beni, la nuova istituzione delle parrocchie, abbiamo proposto che le parrocchie di questa città siano circoscritte in confini ben delineati, e ben distinte tra di loro così che non possa sorgere in seguito alcun problema; che qualsiasi parrocchia non abbia un numero di parrocchiani né troppo elevato né molto ristretto; che il titolo di parrocchia o sia mantenuto oppure istituito in quelle chiese dove si possa officiare il culto divino con la dovuta solennità e splendore e dove il popolo possa confluire senza alcun problema; che siano assicurate nuove rendite, maggiore dignità ed un’esistenza più serena ai parroci.

Per stabilire quindi questi confini del tutto sicuri, con questa nostra costituzione che resterà sempre in vigore, disponiamo e decretiamo la seguente disposizione dall’alto del potere apostolico.

Sopprimiamo per sempre e estinguiamo le seguenti parrocchie, amministrate dal clero secolare, in particolare

Santa Maria ai Martiri

S. Apollinare

Ss.mo Salvatore a Ponte Rotto

Ss.mo Salvatore ai Monti

Ss.mo Salvatore in Campo

S. Maria ad Cryptam pictam

S. Maria in Publicolis

S. Maria in Campo Carleo

S. Giovanni in Ayno

S. Iacopo Suburbio

Ss. Simone e Giuda

S. Tommaso a Cenci

S. Stefano in Piscinula

Ss. Vincenzo e Anastasio alla Regola

Ss. Venanzio e Ansovino dei Camerinesi.

S. Biagio in Via Giulia

S. Nicola degli Incoronati

S. Ivo dei Britanni

S. Simeone Profeta

S. Benedetto in Piscinula

S. Cecilia a Trastevere

S. Susanna

S. Lucia della Tinta

S. Lorenzo ai Monti

Sopprimiamo ugualmente ed estinguiamo le seguenti parrocchie, amministrate finora dal Clero Regolare, e cioè

Ss. mo Salvatore in Onda

S. Maria della Pace

S. Maria in Trivio

S. Maria in Monterone

S. Maria in Posterula

S. Stefano del Cacco

S. Nicola in Arcione

S. Nicola dei Prefetti

S. Nicola dei Cesarini

S. Francesco di Paola ai Monti

S. Prassede

Dichiariamo liberi da quegli obblighi, ai quali prima erano soggetti nel versare in moneta contante una quota fissa per la congrua del parroco o per ricevere asilo, i patroni ecclesiastici e i laici di quelle parrocchie che abbiamo deciso di sopprimere, la maggior parte dei quali avevano affermato che avrebbero dato volentieri il proprio consenso per quella disposizione, richiedendo con insistenza di essere esonerati dagli oneri ai quali erano vincolati dal patronato delle parrocchie. Bisognerà distinguere quei beni fissi, le rendite, ed altri averi la cui amministrazione era nelle mani dei parroci, affinché secondo quanto prescritto dai fondatori vengano utilizzati o per un sostentamento più opportuno dei parroci, o per i lasciti delle messe, delle elemosine, di opere pie, o per qualsiasi altro fine designato. Desideriamo che questi beni insieme ai monumenti, agli atti sullo stato e sulla proprietà dei terreni e sugli oneri ai quali sono sottomessi, inoltre le sacre suppellettili, i vasi e gli utensili utilizzati per le funzioni parrocchiali siano consegnati al Diletto Figlio Nostro Cardinal Vicario, affinché possa utilizzarli per altre parrocchie.

Ai patroni laici, che detenevano legalmente la supremazia sulla nomina delle parrocchie soppresse, sarà concesso di scegliere se mantenere il patronato delle chiese, così che resti per gli stessi l’onere del loro mantenimento, oppure rinunciare a quel diritto e cedere le chiese con le abitazioni, i terreni e tutte le altre cose di loro pertinenza.

Volendo concedere agli stessi una congrua compensazione per aver perso il diritto di nomina, concediamo loro, ai loro eredi e successori, ma non agli estranei, il diritto di eleggere e di presentare al canonicato nelle collegiate sotto indicate, con l’annessa prebenda tratta dalla massa comune, colui che potrebbe dedicarsi innanzitutto alla libera riunione della S. Sede, a condizione che tuttavia venga debitamente testato in presenza del Nostro Cardinale Vicario il loro legittimo diritto e il suo effettivo possessore: assegniamo senza dubbio la nomina al canonicato nella chiesa collegiale di S. Eustachio ai patroni della parrocchia di SS. Simone e Giuda, il canonicato della collegiata di S. Maria ad Martyres ai patroni della parrocchia di S. Maria ad Cryptam Pictam, il canonicato della collegiata di S. Angelo in Pescheria ai patroni della parrocchia di S. Maria in Publicolis, infine il canonicato della collegiata di S. Nicola in Carcere Tulliano ai patroni della parrocchia di S. Tommaso a Cenci.

Inoltre decretiamo che questi tipi di canonicato, per i quali essi stessi svolgendo questa prima mansione loro affidata faranno delle nomine, esercitino perennemente questo diritto di nomina, e cureremo che la Lettera Apostolica relativa a quella questione sia consegnata agli stessi patroni, dopo aver presentato a Noi una relazione tramite il Nostro Cardinale Vicario, affinché resti perenne memoria di questa concessione. Ai nominati, esclusivamente attraverso la spedizione delle Bolle, verrà conferita la presa di possesso dei canonicati; e per troncare le controversie tra i patroni, nella misura in cui siano numerose, vogliamo che coloro che godevano di quel diritto di patronato siano nominati a turno secondo il modo stabilito dal Cardinale Vicario in persona, in relazione alla molteplicità delle circostanze. E se ci sia tra i predetti canonicati una situazione tale che vengono attribuiti loro gli stessi pagamenti, estendiamo agli stessi il diritto di poter opportunamente anche fare delle nomine per risolvere questi problemi.

Tra le parrocchie attuali, riteniamo che quelle che seguono debbano essere mantenute fino alla nuova definizione dei confini, e che altre ordinazioni siano regolate con questa Lettera Apostolica: e cioè le parrocchie amministrate dal clero secolare

S. Giovanni in Laterano

S. Pietro in Vaticano

S. Lorenzo in Damaso

S. Maria in Trastevere

S. Maria in Via Lata

S. Maria in Cosmedin

S. Eustachio

S. Marco

S. Maria in Aquiro

S. Angelo in Pescheria

S. Nicola in Carcere Tulliano

SS. Celso e Giuliano

S. Tommaso in Parione

S. Giovanni dei Fiorentini

S. Ludovico dei Francesi

S. Caterina della Rota

Parrocchie amministrate dal clero regolare

S. Lorenzo in Lucina

S. Marcello

S. Maria in Via

SS. XII Apostoli

S. Martino ai Monti

S. Maria sopra Minerva

S. Bartolomeo all’Isola Tiberina

S. Crisogono

S. Agostino

Ss. Quirico e Giulitta

S. Maria del Popolo

S. Maria in Campitello

S. Maria in Traspontina

S. Spirito in Sassia

Ss. Vincenzo et Anastasio a Trevi

S. Andrea delle Fratte

S. Carlo ai Catinari

S. Maria in Monticelli

Ss.mo Salvatore della Corte

A queste vecchie parrocchie abbiamo deciso di aggiungerne altre, in modo da ottenere nello svolgere tale compito quello per cui unicamente ci adoperiamo, e cioè accrescere quanto più possibile il numero e la qualità delle chiese per l’utilità del popolo e lo splendore dei santuari. Perciò dall’alto del potere apostolico eleviamo le seguenti chiese a parrocchie

S. Maria Maggiore

S. Adriano al Foro Romano

S. Maria ai Monti

S. Giacomo in Augusta

S. Rocco

S. Maria della Nazione Picena

S. Lucia del Gonfalone

S. Dorotea

S. Bernardo alle Terme

La Pontificia Sede Lateranense, il Vaticano e il territorio ben distinto del Quirinale, libero ed esente da ogni giurisdizione parrocchiale, siano immediatamente sottomessi a Noi e ai Pontefici Romani nostri successori. Il priore della cappella pontificia eserciti pressione su di loro affinché si occupino della cura delle anime e degli altri obblighi parrocchiali.

Eserciti la funzione di viceparroco colui che per il momento è sotto-sagrestano, il quale svolgerà quel compito liberamente e per suo proprio diritto, quando venga a mancare l’incarico di sagrestano o per morte o per qualsiasi altro motivo; a lui stesso di conseguenza accordiamo i poteri necessari e adatti per svolgere questa funzione.

Per l’amministrazione dei sacramenti e per l’esercizio delle funzioni parrocchiali sarà nostro compito istituire al più presto dei sacelli nella sede pontificia. Per i battesimi invece assegniamo i Battisteri di tre Basiliche, cioè di S. Giovanni in Laterano per il Palazzo Lateranense, di S. Pietro in Vaticano per la Sede Vaticana e di S. Maria Maggiore per il Palazzo del Quirinale. Inoltre vogliamo che i corpi di coloro che sono morti nella Sede Pontificia siano trasportati nelle medesime basiliche; le confraternite e altri convocati per il funerale, nel caso in cui il defunto si trovi nel Palazzo del Quirinale, si radunino con il parroco della chiesa tumulante in una delle chiese più vicine, se invece si trova nel Palazzo Lateranense vadano in Basilica, se infine si trova al Vaticano si rechino nella chiesa di San Michele in Borgo.

La croce della Pontificia Parrocchia Palatina sia innalzata solo per quell’unica liturgia, per la quale noi dichiariamo che è stata donata, e a maggior ragione non quando si tratta di un funerale nella cattedrale, ma quando questo viene celebrato in qualsiasi altra chiesa, dove il defunto deve essere sepolto o nella tomba degli antenati o in altro luogo a scelta.

Allo stesso modo colui che esercita la funzione di parroco palatino continuerà a svolgere il suo precedente compito, tutte le volte che non ci sia un altro parroco al quale conceda al massimo il primato.

Inoltre vogliamo che alla Parrocchia Palatina spetti metà della spesa per il funerale dei nostri predecessori. Ordiniamo che l’altra metà sia attribuita alla basilica dove il defunto è stato sepolto, osservando gli usi sulla loro presa di possesso e l’armonia che regna tra i Capitoli di quelle basiliche e i loro Vicari perpetui. Questa disposizione, in base al regolamento dello Statuto del clero romano, sia valida anche per le altre chiese, nelle quali i defunti vengono sepolti.

Nei Palazzi, dove non c’è un sotto-sacrestano, il sacrestano nomini, secondo uno spirito religioso e in base alla sua esperienza, dei presbiteri, rimovibili ad un suo cenno, i quali si prendano cura delle anime in sua vece e siano pagati dal proprietario fondiario del Palazzo. Ai medesimi egli stesso conferisca le necessarie e opportune facoltà di poter svolgere debitamente la propria funzione.

E affinché non sorga alcun dubbio sui diritti dei funerali, ordiniamo che se qualcuno muoia in uno dei palazzi apostolici, prima ancora di aver fissato lì il suo domicilio, le spese del funerale vadano a quella basilica e al parroco, nella cui annessa sede apostolica si è verificato il decesso. Alla chiesa parrocchiale dei Ss. Vincenzo e Anastasio a Trevi manteniamo integro il privilegio di seppellire lì secondo un’antica usanza i Precordi dei Sommi Pontefici, così che anche se uno solo di loro abbia mostrato una certa predisposizione per il bene della chiesa, tuttavia i cuori di tutti riposino insieme nel medesimo luogo della loro vita terrena.

Con un’altra nostra lettera apostolica in forma breve, abbiamo rimosso il nostro Pontificio Seminario, che abbiamo fatto istituire recentemente presso la Basilica di S. Apollinare, dalla giurusdizione del parroco, nella cui parrocchia è stato ubicato, e abbiamo fissato per la gestione parrocchiale un preciso regolamento per i suoi alunni e per altri che vivono lì per una loro formazione, regolamento che deve essere assolutamente osservato.

Riteniamo senza dubbio importante anche l’ospizio apostolico dei Ss. Michele e Sisto a Ripa Grande, rilevante testimonianza dell’amore e della generosità del Pontefice, ospizio del quale ci prenderemo particolare cura nell’organizzazione della parrocchia, affinché qui possa essere offerto in maniera più agevole e vantaggiosa un valido sostegno della chiesa ai poveri e possa essere un luogo di educazione spirituale per altri che qui dimorano.

Dall’alto della Nostra autorità sottraiamo per sempre al territorio parrocchiale di S. Salvatore in Curte, che sarebbe sottoposto oggi alla nuova divisione delle parrocchie, tutti i luoghi sacri e li liberiamo dalla giurisdizione di quel parroco: e ordiniamo che nello stesso luogo risieda il sacerdote Secolare, o Regolare dotato di spirito religioso e saggezza, da eleggere per mezzo dei cardinali protettori o visitatori o per mezzo di coloro ai quali, essendo gli altri venuti a mancare, è stato conferito il supremo comando di quel luogo, e che sia rimovibile ad un loro cenno colui che in seguito ad un esame da parte del Nostro Cardinale Vicario non sia ritenuto in grado di prendersi cura non solo delle anime ma anche delle confessioni dei religiosi. A questo presbitero, inoltre, concediamo il titolo di Curato donandogli un giusto compenso tramite l’ospizio e gli concediamo una piena e assoluta giurisdizione parrocchiale sulle singole persone degenti in detto ospizio e nei luoghi ad esso annessi, e sulle prigioni che lì si trovano, eccetto le dispense, e sulle altre parti esterne di quegli edifici, gestiti da persone estranee che vogliamo siano soggetti alla giurisdizione del parroco di San Salvatore. Di conseguenza il predetto curato si prenderà cura di tutti gli obblighi parrocchiali, dell’assistenza ai matrimoni che devono essere contratti nell’ospizio secondo le norme dello Statuto del Clero romano, della comunione pasquale, nonché della tumulazione dei cadaveri all’interno della chiesa di S. Michele. Inoltre si ricordi di offrire assistenza agli infermi e ai moribondi, di svolgere la sua opera di predicatore, di fare catechesi, di trasmettere i rudimenti della dottrina cristiana, nonché di spiegare i Vangeli stabilendo ora e luogo attraverso i sommi Moderatori del sacro edificio, i quali lo aiuteranno così nello svolgimento delle sue funzioni, e ordiniamo di aiutare gli altri confessori, i presbiteri e i chierici, quelli che sono a disposizione nell’ospizio e nei luoghi ad esso annessi sotto qualsiasi altro nome.

Inoltre imponiamo gli emolumenti funebri più elevati all’ospizio, mentre quelli più bassi e tutti gli altri che chiamano Stole al Curato.

A felice ricordo del nostro predecessore Pio VII. Nella lettera in forma breve il cui inizio: *Sui diritti dei parroci* del 28 maggio 1820 stabilì che tutti, e le singole persone di qualsiasi condizione, stato e sesso, che avessero abitazione e domicilio nel palazzo degli oratori del Re Cristianissimo, e qui in realtà abitassero, purché compissero lì il proprio dovere nei confronti dell’ambasciata francese, o appartenessero alla stessa famiglia o fossero al servizio degli stessi oratori, fossero e deliberassero di essere sottoposti a pieno diritto al parroco della chiesa di S. Ludovico dei Francesi, al quale poi sottomise ed assegnò tutti quelli. E inoltre con la stessa lettera notificò che, se non venisse donata con diritto parrocchiale la Chiesa della Ss. Trinità dei Monti, tutti e ogni persona di nazionalità gallica che dimorava in questa regia accademia francese esercitando le arti liberali, sia che essi fossero moderatori della dimora sia che fossero studenti delle arti, sia persone a servizio, purché residenti e abitanti dell’Accademia, fossero sottoposti a pieno diritto al parroco della chiesa di S. Ludovico dei Francesi e deliberassero di esserlo.

Inoltre la predetta chiesa non sia annoverata tra le parrocchie, vogliamo che in suo supporto permanga quella prescrizione sancita nella suddetta lettera, anche se quell’accademia dovesse essere trasferita un giorno in un’altra sede. Coloro inoltre che vivono nella suddetta accademia non siano privati degli aiuti spirituali a causa dell’eccessiva distanza di questa stessa accademia dalla chiesa di S. Ludovico, ordiniamo che dopo un attento esame da parte del Cardinal Vicario sia dichiarato idoneo a prendersi cura delle anime il Presbitero della suddetta nazione con il titolo di viceparroco, rimovibile ad un cenno del parroco di S. Ludovico e gli siano accordate dallo stesso le necessarie e opportune facoltà, che abbia la sua stabile dimora nella chiesa della Ss. Trinità dei Monti, e svolga adeguatamente la sua funzione, assistendo in qualità di responsabile dei riti sacri coloro che si trovano nell’accademia e vigilando sul loro comportamento. Dalle rendite della chiesa di S. Ludovico sia dato a questo viceparroco un giusto compenso.

Da qui, per poter andare avanti nella circoscrizione di tutte le parrocchie dell’alma città, decretiamo che vengano delineati i confini di queste stesse in conformità alla divisione dei territori, che sono stati definiti nel documento da Noi esaminato, approvato e firmato di nostro proprio pugno, documento che vogliamo sia custodito insieme con questa Lettera Apostolica presso la segreteria del Vicariato, e sia anche condiviso dal Nostro Cardinale Vicario con i Parroci e con gli altri che sono interessati.

Dal momento che risulta estremamente necessario sia per la chiesa che per lo stato la custodia dei registri parrocchiali e dal momento che dalla nuova circoscrizione delle parrocchie sorgono non poche difficoltà nel trovare i libri nei quali ci sono gli atti che cerchiamo, ordiniamo che sia istituito a spese pubbliche presso la segreteria del Vicariato un archivio generale, nel quale siano custoditi tutti i libri parrocchiali. E così, fissando il cardinale Vicario un tempo stabilito, tutti i libri anche quelli più antichi, nei quali sono registrati lo stato d’anime, i battesimi, i matrimoni, i defunti, verranno trasferiti da tutte le parrocchie, soppresse e non soppresse, al suddetto archivio e qui saranno collocati nel modo più ordinato possibile. Perciò se i parroci desiderassero conservarne il ricordo, sarà concesso loro di produrre a proprie spese i loro libri, con il divieto però di rilasciare documenti autentici. I moderatori delle antiche e delle nuove parrocchie manderanno poi in Archivio i registri annuali, e solo il prefetto dell’archivio avrà il diritto di rilasciare documenti autentici. Ordiniamo di distribuire equamente tra i parroci l’incasso dei diritti sul rilascio di questi documenti, dopo aver sottratto le spese del Tabulario.

Dichiariamo esonerate da questa prescrizione e dalla divisione degli emolumenti provenienti dall’Archivio generale le tre basiliche patriarcali alle quali vengono lasciati i libri parrocchiali.

Ordiniamo inoltre che vengano mandati annualmente al tabulario generale accuratissimi modelli dei registri, affinché siano conservati lì insieme ai libri delle altre parrocchie: ma sarà vietato al prefetto dell'archivio rilasciare copie tratte da queste. Riserviamo al parroco della Basilica Lateranense il pieno diritto di compilare il registro nel quale vengono annotate tutte le cresime amministate nella città di Roma, a quello della Basilica Vaticana il registro di quelli che ricevono la cresima nella stessa basilica.

Desiderando provvedere al prestigio di tutte le parrocchie e desiderando inoltre che il sacro Battesimo sia amministrato più agevolmente, vogliamo che in ciascuna parrocchia ci sia il fonte battesimale, e faremo sì che in quelle parrocchie che lo desiderano questo sia quanto prima costruito a spese pubbliche e che vengano fornite tutte le suppellettili necessarie per l’amministrazione di questo sacramento.

Rimuoviamo pertanto l’onere che i parroci delle chiese filiali erano costretti a versare alle chiese madri per la solenne benedizione del fonte battesimale il Sabato Santo a alla vigilia di Pentecoste, obbligando tuttavia le stesse a versare annualmente alle chiese madri un cero del peso di tre libre nel giorno della festa dei loro titolari.

Cesseranno così gli obblighi nei riguardi della Casa Madre da parte delle parrocchie filiali abolite. Resterebbero però in vigore i diritti, grazie ai quali le chiese madri esercitano il loro potere sulle chiese filiali, sia quelle conservate che quelle soppresse, a qualsiasi titolo eccetto quello parrocchiale.

Dal momento che abbiamo molto a cuore il miglioramento della condizione dei parroci secondo l’esortazione dell’Apostolo Paolo (ad Tim. 5,12): “ Chi compie bene il suo dovere è meritevole di un duplice riconoscimento, soprattutto chi si affatica nella predicazione e nell’insegnamento; dice infatti la Scrittura: non metterai la museruola al bue che trebbia, e chi lavora ha diritto alla sua ricompensa”: ci rendiamo pienamente conto che bisogna senza dubbio aumentare la paga dei parroci del clero secolare, essendoci presa sufficiente cura dei parroci regolari tramite le loro comunità religiose, grazie alle quali vengono forniti del necessario. Per questo motivo deliberiamo che ogni parroco del clero secolare percepisca annualmente una congrua di trecento scudi, dedotti i profitti e gli emolumenti, proventi incerti, che riceva altri trenta scudi per far fronte alle tasse e alle altre spese inerenti al fondo, affinché la citata rendita resti integra e non gravata da ipoteche.

Per garantire in tutta sicurezza il reddito attuale delle parrocchie secolari, affinché possano essere ripristinate le norme per stabilire la suddetta congrua, ordiniamo a tutti i moderatori sia delle parrocchie preservate che di quelle soppresse di presentare entro un mese dalla divulgazione di questa lettera al Cardinale Vicario, o ad un uomo da lui stesso designato, un inventario accurato di tutti i beni immobili, sia urbani, sia agricoli, così come quelli dei Canonici e dei membri del collegio sacerdotale, dei lasciti testamentari, delle ricchezze e di altri redditi, delle proprietà, nonché degli stipendi che vengono sborsati dal nostro erario e che noi continuiamo a pagare ininterrottamente.

Da tutti questi beni e dalle entrate messe insieme, da cui vogliamo vengano sottratti gli stipendi, che i capitoli, i patroni ecclesiastici, i monasteri, gli ordini regolari, i collegi e i sodalizi sborsavano in denaro contante ai parroci delle chiese soppresse, dovrebbe essere dedotto il pagamento di questo tipo di stipendi da tutte quelle entrate, che abbiamo sopra attestato, e calcolata la dote stabilita per ciascun parroco. Qualunque cosa sia dovuta in aggiunta a questa dote, stabiliamo che sia reclutata dal nostro erario.

Noi che lottiamo con tutte le nostre forze affinchè nulla che potrebbe essere definito un duplice onore possa essere desiderato, cosa degna di operai evangelici, stabiliamo che come il vicario curato perpetuo della basilica lateranense si è impadronito frattanto della prebenda beneficiaria, così anche i vicari curati perpetui delle basiliche patriarcali, indubbiamente di quella vaticana e liberiana, siano annoverati tramite la lettera apostolica tra i beneficiari di queste stesse basiliche, non appena una prebenda beneficiaria venga esonerata dalla nostra libera sottoscrizione. E inoltre i parroci, o i vicari perpetui delle altre basiliche minori, e delle collegiate dei canonici otterranno con la presente lettera apostolica innanzitutto un posto che sia, come si suol dire, al di fuori della massa comune.

In entrambi i casi, tuttavia, assegniamo loro il diritto di sedere tra i Beneficiari, o i canonici dell’ordine presbiteriale, e vogliamo che essi siano padroni di tutti i diritti, i privilegi, i vantaggi, e gli emolumenti di cui usufruiscono altri di quell’ordine, e che percepiscano totalmente i frutti e le erogazioni, anche se risulta un po’ difficile a causa del ruolo parrocchiale, purchè non facciano parte del coro e non assistano ai sacrifici. Inoltre stabiliamo che le prebende, che erano state loro precedentemente conferite, siano per sempre assegnate ai loro diretti successori. Avendo poi un inventario sui proventi finanziari, stabiliamo che oltre a tutto ciò non bisogna mai concedere delle pensioni, eccezion fatta per il beneficio accordato dalla basilica vaticana e da altri canonicati più ricchi da assegnare ai parroci, ai quali queste stesse pensioni si sono potute per sempre attribuire con l’appoggio dei viceparroci per il proscioglimento dal vincolo nei confronti dell’erario pontificio. E poiché al beneficio già da un pezzo attribuito al curato vicario della basilica lateranense è stata aggiunta una pensione fissa, ordiniamo che vengano divisi in due quei benefici diventati innanzitutto superflui, affinché possiamo provvedere agli emolumenti del vicario perpetuo. Nel frattempo poi finché non toccherà astenersi in qualche modo da queste prebende, ordiniamo loro che dopo questa lettera diano immediatamente mandato all’esecuzione e che godano di altri vantaggi, privilegi, superiori e ragguardevoli, dei quali il Collegio ha concesso ad altri di disporre. E affinché questa nostra volontà abbia un effetto più immediato, dichiariamo che, in questo periodo di collaborazione odi nomina non sarà concessa alcuna grazia, finché non verrà conseguito il beneficio del parroco o dei canonici, come è stato predisposto. Vogliamo che gli altri parroci del clero secolare percepiscano uno stipendio assegnato giustamente dai vicari perpetui e loro corrisposto dai parroci delle basiliche e delle collegiate, tendendo questa nostra disposizione sui benefici e sui canonicati a provvedere unicamente a coloro che posseggono beni maggiori, affinché salvaguardino più facilmente la loro dignità in relazione alla posizione che occupano e siano equiparabili nel sostenere più facilmente le loro incombenze. E perciò se qualcuno di loro abbia ricevuto una pensione o un altro semplice beneficio, eccetto il servizio del coro nelle chiese menzionate o in altre, dichiariamo che venga concessa a costui la facoltà di restare adeguatamente in possesso di questi stessi beni anche in futuro.

Per stimolare sempre più i giovani chierici a coltivare lo studio delle sacre discipline con lo scopo di inserire poi nella Vigna del Signore operai utili e laboriosi, allorché vi sia una parrocchia priva del rettore ed inoltre sottomessa ad un patronato, secondo le disposizioni del Concilio di Trento e i provvedimenti presi dai nostri pontefici predecessori e soprattutto da Benedetto XIV, vogliamo che sia ultimato il concorso in relazione alla norma sancita in Vicariato, secondo il quale è riservato ai patroni il diritto di eleggere uno dei tre nominati in quel concorso, che dovranno essere notificati agli stessi dal Cardinale Vicario. Se infatti occorre usare cura e diligenza nell’utilizzare correttamente tutti i benefici ecclesiastici, affinché i ministri di ciascuna chiesa vengano accolti in modo confacente, bisognerà stare molto attenti nella scelta dei parroci che vengono preposti come guide nell’educare il popolo e nel condurlo al cielo.

Dichiariamo esonerata da questa disposizione generale la parrocchia di S. Ludovico dei Francesi. Infatti tenendo conto delle circostanze particolari di quel pio luogo, vogliamo continuare la pratica di presentare un idoneo presbitero da approvare previo esame del Cardinale Vicario e da istituire secondo il diritto canonico. Inoltre verranno fornite una congrua per il parroco e uno stipendio per il viceparroco e il sacrestano, e altre spese da sostenere riguardanti la parrocchia di cui sopra.

Dal momento che interferisce notevolmente con una migliore gestione delle pratiche sacre il privilegiare dei presbiteri mercenari, che si sa non godono di buona fama in quanto a capacità rispetto ad un loro pari, affinché inoltre non sembri che l’ordine parrocchiale sia privato del suo prestigio, deliberiamo che, giunto a termine l’incarico dei curati da rimuovere al minimo cenno, ogni parrocchia sia retta in futuro da un parroco, che goda del titolo e dell’autorità di Arcipresbitero, Rettore, o Vicario Perpetuo in relazione alla diversa condizione delle chiese, a tal punto da ritenere opportuno insignire del titolo onorifico coloro che vengono accolti in queste, e in particolare del citato beneficio unito alla cura delle anime, dal quale, se non per cause relative alle regole dei sacri canoni, non possano essere rimossi.

Circa l’elezione dei parroci appartenenti al clero regolare, stabiliamo che sia osservato l’antica norma.

In seguito all’istituzione in parrocchia delle chiese di S. Adriano al Foro Romano, S. Giacomo in Augusta, S. Rocco al porto di Ripetta, S. Salvatore in Lauro, S. Lucia del Gonfalone nessun incarico abituale deve essere ritenuto un diritto conferito alle comunità, ai collegi, ai sodalizi, ai quali queste parrocchie aspirano e di conseguenza stabiliamo che coloro i quali verranno designati ad amministrarle esercitino il proprio potere con il titolo e l’autorità di un vero parroco.

In particolare, abbiamo ritenuto necessario deliberare su alcuni motivi peculiari riguardanti le parrocchie di S. Maria Maggiore e S. Maria ai Monti.

Infatti la Sacra Basilica Patriarcale Liberiana, a cui siamo legati da una particolare predilezione sia per la venerazione nei confronti della Beata Vergine, la cui famosissima immagine è lì venerata dai tempi antichi da un gran numero di persone molto pie, sia per la fama grazie alla quale si distingue, sia infine per l’incarico di arcipresbitero, che abbiamo lì esercitato, merita notevole testimonianza del nostro amore nei suoi confronti. Quindi accordiamo generosamente al Capitolo di quella basilica di eleggere a norma di legge per la perpetua consueta amministrazione della parrocchia, che erigiamo nella stessa, uno di coloro che si sono distinti nel concorso, al quale viene assegnata momentaneamente dal Cardinale Arcipresbitero l’istituzione canonica proprio per lo stesso motivo che è stato perennemente imposto secondo l’uso al Vicario della Basilica Vaticana.

E affinché le funzioni parrocchiali non ostacolino o sovvertano le cerimonie divine, che si svolgono quotidianamente nel Coro di quella basilica, assegniamo a questa e associamo permanentemente la **chiesa di S. Vito** con l’attigua casa, affinché là vengano esposti e tumulati i morti e si svolgano le funzioni parrocchiali, come è stato disposto per la parrocchia del Vaticano; così anche il Vicario Curato perpetuo, il viceparroco e il sacrestano dimorino nella casa più vicina.

Ugualmente per la parrocchia recentemente isituita nella chiesa di S. Maria ai Monti, che è situata presso la pia casa dei catecumeni, alla quale prima apparteneva la soppressa chiesa di S. Salvatore, dichiariamo che vengano confermati gli stessi privilegi dei quali già precedentemente usufruiva nella parrocchia di S. Salvatore, e stabiliamo che questa venga trasferita nella chiesa di S. Maria ai Monti. Al parroco nello stesso tempo sarà assegnato il titolo di vicario perpetuo.

Per provvedere al bene del popolo e principalmente per un maggior culto dei sacramenti, soprattutto in quelle chiese parrocchiali che sono carenti del clero, ordiniamo che in tutte queste oltre al viceparroco vi sia un sacerdote sacrista e un sacrestano addetto al ministero della parrocchia. I viceparroci del clero secolare ricevano uno stipendio di centoventi scudi e al sacrista ed al sacrestano sia assegnata una congrua adeguata. Inoltre vogliamo che in ogni parrocchia siano regolarmente riconosciuti due confessori che saranno a disposizione non solo per le confessioni, ma anche per amministrare gli altri sacramenti, e per celebrare la messa nei giorni festivi e negli altri giorni stabiliti. Il cardinal vicario, dopo aver fornito queste istruzioni tramite noi, si prenderà cura delle chiese amministrate dal clero regolare, che abbiano bisogno di un sussidio per eseguire ciò che è stato approvato in questo articolo.

Essendo molto importante che ci sia qualcuno a guardia e a difesa della propria chiesa, e che si occupi costantemente della salvezza del Gregge, ordiniamo che nelle parrochie istituite grazie a questa nostra costituzione vengano creati degli alloggi nei quali risiedano comodamente parroco, viceparroco e sacrestano, affinché si occupino più facilmente della cura delle anime e della sacra abitazione. Vogliamo che ciò sia garantito anche alle vecchie parrocchie, affinché se dovesse capitare che vengano a mancare delle parrocchie, oppure siano alquanto distanti dalla chiesa, e non siano sufficientemente spaziose e decenti, si prendano opportuni provvedimenti tramite i cardinali titolari, gli affidatari, i visitatori apostolici, e qualsiasi altro preposto a queste stesse chiese, dopo aver presentato la questione al Cardinal Vicario.

Inoltre stabiliamo quanto segue circa gli emolumenti da attribuire alle parrocchie. Innanzitutto riteniamo che non bisogna cambiare nulla per quanto riguarda gli emolumenti dei funerali nelle parrocchie amministrate dal clero regolare, nelle quali gli emolumenti definiti maggiori spettano al monastero e i minori vengono attribuiti al parroco, a meno che non si provveda diversamente con le leggi dell’istituto. Nelle parrocchie amministrate, invece, dal clero secolare, che si mantengono con le spese più alte dei funerali, e nelle altre con quel titolo vogliamo che siano garantiti ai parroci con la massima diligenza i Capitoli, i Collegi, i Sodalizi, i Luoghi sacri che sono stati finora imposti secondo il costume e l’istituzione degli antenati, e approviamo e confermiamo per quel fine i privilegi, le convenzioni, i patti confermati con il consenso apostolico e le prescrizioni dei tribunali, i decreti delle Congregazioni, nonché le consuetudini centenarie nella misura in cui si presenta la necessità.

Quindi per le parrocchie attualmente istituite siano attuate queste prescrizioni e questi decreti.

Il Vicario Curato della Basilica Liberiana si impadronisca degli stessi diritti riguardanti i compensi dei funerali, dei quali il Vicario Curato perpetuo della Basilica Vaticana gode sia per diritto che per consuetudine.

Gli ordini Regolari e le Pie Aggregazioni sia ecclesiastiche che secolari che si trovano nelle parrocchie recentemente istituite di S. Adriano al Foro Romano, S. Giacomo in Augusta, S. Rocco al porto di Ripetta, Ss. Salvatore in Lauro, S. Lucia del Gonfalone, tenuto conto del disagio causato dall’ospizio e dalle spese sostenute per l’abitazione del parroco, del viceparroco e del sacrestano, delle suppellettili ed altri oneri da affrontare per il sostentamento della parrocchia, ricevano metà degli emolumenti maggiori dei funerali da attribuire al santuario; stabiliamo che l’altra metà venga assegnata al parroco.

Così al parroco verranno dati gli emolumenti minori, le offerte ricevute in occasione delle benedizioni delle donne dopo il parto, e delle case il giorno del Sabato Santo.

In occasione dei funerali di coloro che hanno in quelle chiese sepolture particolari, o degli antenati, tutti gli emolumenti spetteranno alle stesse chiese, ad eccezione del compenso per il collegio con il consueto numero di candele per il parroco, a meno che non abbia ottenuto di poter restare alla sua morte tra i confini di quella parrocchia, nella cui chiesa si trova il sepolcro degli antenati; in tal caso vogliamo che siano rispettate quelle disposizioni stabilite a norma di legge.

E se questi moderatori e curatori non riterranno opportuno assumersi i suddetti oneri, gli stessi siano assegnati ai parroci, ai quali spetteranno perciò integralmente anche gli emolumenti maggiori, restando immutati i diritti a favore delle chiese precedentemente esaminati circa le tombe dei familiari, già esistenti o costruite in seguito, così come per l’aggiunta delle lapidi. Tuttavia nello stesso tempo alla chiesa, come è stato disposto, sarà garantita una casa insieme ad un corrispondente sostentamento.

Inoltre, poiché alcune parrocchie, in base ai nuovi confini ad esse assegnati, contengono un numero maggiore di anime, e di conseguenza percepiscono degli emolumenti più cospicui dai funerali, si ritiene coerente per diritto ed equità aumentare anche gli stipendi e gli altri profitti che venivano pagati dai Capitoli, dai Collegi, dai Sodalizi e dalle sacre Sedi ai parroci e ai collaboratori di queste stesse parrocchie, naturalmente purché il nostro erario non sia obbligato ad elargire somme più elevate, ma sempre di ugual misura, in relazione all’estensione della parrocchia e al numero dei suoi parrocchiani. Di conseguenza rimettiamo al nostro Cardinal Vicario, dopo essere venuto a conoscenza di quelle informazioni che suscitano il suo interesse, il compito di definire se e in quale misura debbano essere aumentati quegli stipendi.

Fra le nostre disposizioni rientri pure la possibilità di tener conto della candidatura di quei parroci, da accettare in futuro soltanto tramite concorso, i quali ora amministrano le parrocchie soppresse affidate al clero secolare e che già prima sono stati designati alla cura delle anime, consentiamo che solo per questa prima volta questi siano scelti senza una valutazione da parte del Cardinal Vicario, o che siano inclusi fra i tre da presentare ai Patroni e siano anche loro assegnate delle parrocchie dal Cardinal Vicario: a coloro invece, ai quali non sarà affidata alcuna parrocchia, assegniamo per un onesto sostentamento una pensione annua vitalizia elargita dal nostro erario di centottanta scudi, finché non ottengano un beneficio o una prebenda ecclesiastica di uguale o maggior misura. Stabiliamo che debba essere assegnata la medesima pensione anche a quei parroci emeriti che o per motivi di salute o perché ormai avanti negli anni siano ritenuti dal Cardinal Vicario non più in grado di adempiere ai loro compiti sacri. Perciò se per caso ci sia stato un parroco emerito tra coloro che godono di un beneficio o del canonicato di una parrocchia, stabiliamo che la sua prebenda, solo dopo la sua morte sia attribuita al parroco successore, che percepirà nel frattempo solo la congrua e gli altri emolumenti.

Ordiniamo e stabiliamo che se dovesse mancare parte della somma necessaria per pagare i suddetti stipendi dei parroci, viceparroci e sacrestani, nonché per istituire cappellanie, sia fornita dal nostro erario. Inoltre ordiniamo che dallo stesso siano estinti i debiti delle parrocchie, sia quelle soppresse che quelle ancora esistenti, a condizione che ne sia informato per legittimo diritto il Cardinal Vicario.

Anche in questo caso fino a che vengono portati a termine gli atti per la divisione delle parrocchie, e i rettori si assumono il compito di amministare le parrocchie recentemente isitituite, ordiniamo e stabiliamo che i parroci attuali nel frattempo permangano nell’esercizio della propria funzione, finchè il Cardinal Vicario non li destituisca.

Inoltre deliberiamo che, non essendoci suggerimenti più efficienti circa l’innovazione ed una migliore organizzazione delle parrocchie suburbane, che permangono con i loro parroci nello stato che abbiamo denunciato, con l’aiuto di Dio, quanto prima intraprenderemo quelle iniziative che sanciremo con l’altra nostra costituzione.

Anche se nello stabilire questo nuovo ordine e stato delle parrocchie, abbiamo curato con zelo e diligenza l’analisi di tutte quelle cose che sembra siano state in realtà fatte, tuttavia per soddisfare il nostro desiderio rimettiamo al nostro Cardinal Vicario il compito di sorvegliare più accuratamente se, nel delimitare i confini delle parrocchie, potrebbero sorgere dei cambiamenti più favorevoli per il popolo e di definirli; inoltre se per l’estensione della parrocchia, o per la sua ampiezza lo ritenga più utile, nomini in qualche chiesa un cappellano curato che dipenda dal parroco e che possa essere rimosso ad un suo cenno, e che sia nello stesso tempo a disposizione per amministrare i sacramenti e per l’assistenza agli infermi: infine consolidi la nuova parrocchia, quando lo richieda la cura delle anime; facoltà tuttavia che impartiamo a lui di qui ad un anno a partire da questo momento, e trascorso questo tempo, se sarà necessario un cambiamento, vogliamo che sia richiesto il beneplacito pontificio.

Poi oltre ad affidare per vari motivi al Cardinal Vicario in persona quegli incarichi per portare avanti ciò che abbiamo intrapreso attualmente, lo nominiamo a tutti gli effetti esecutore generale di questa nostra costituzione, attribuendo a lui più ampie facoltà rispetto a quelle concesse a tutti e a ciascuno per l’esecuzione della cosa.

Inoltre attribuiamo a lui il potere di conoscere in modo sommario in qualsiasi momento e di limitare, udite le parti interessate, anche dinanzi ad un eventuale ricorso, le liti e le questioni che potrebbero sorgere circa i confini delle parrocchie; di assegnare del denaro a chi abbia bisogno di ricevere onestamente i beni stabiliti per le parrocchie; anche principalmente di stabilire quali sono nelle chiese le funzioni specifiche dei capitoli, degli ordini regolari e delle altre congregazioni e soprattutto dei parroci, e quali sono le cose in comune con gli altri ed infine come e quando una sola decisione piuttosto che un’altra debba essere presa per troncare eventuali controversie: inoltre di stabilire quali chiese, sia quelle amministrate dal clero secolare che da quello regolare, debbano essere guidate dai viceparroci, dai sacristi e dai sacrestani, e quale somma è necessaria per pagare ad essi gli stipendi stabiliti: ancora di potenziare, se necessario, due cappellanie, e di confrontare la loro dote con i mezzi di sostentamento prestabiliti da noi: di erigere presso la segreteria l’archivio generale dei libri parrocchiali, e di recuperare e pretendere dalle parrocchie anche i libri più vecchi: di distinguere nelle parrocchie recentemente istituite, ed anche nelle altre, le spese e gli oneri che devono essere sostenuti dai parroci da quelli dei Moderatori e degli ordini religiosi, ai quali aspirano le chiese; di badare alla sicurezza delle vecchie parrocchie amministrate dal clero secolare, allorchè vengano cedute anche da patroni laici e affidarle ai sodalizi e ad altre congregazioni religiose: di destinare a favore delle parrocchie esistenti fonti battesimali e suppellettili parrocchiali provenienti dalle parrocchie soppresse: e infine di spiegare, interpretare e notificare le disposizioni emanate con questa lettera e risolvere i problemi di fondo, se in futuro sarà necessario. Dall’alto dell’autorità apostolica ordiniamo che ci si conformi del tutto alle dichiarazioni del Cardinal Vicaro, ai responsi, ai decreti promulgati da qualsiasi persona e da tutti i tribunali, ancor di più se emananati da noi stessi.

Infine accordiamo al Cardinal Vicario tutti i poteri necessari ed opportuni per una piena ed integra esecuzione di questa costituzione e affidiamo soprattutto a coloro che saranno chiamati a svolgere i loro compiti nel vicariato di vigilare accuratamente sui decereti emanati con questa lettera, e concediamo loro anche la facoltà di circoscrivere i problemi che potrebbero nascere, e di notificare le prescrizioni di questa nostra pagina.

Vogliamo e deliberiamo che ci si attenga fermamente alla presente lettera, ai suoi contenuti, a tutte le norme senza porre mai alcun cavillo per l’argomento e per il principio fondamentale contenuto nella raccolta delle leggi, anche in seguito al fatto che i patroni delle parrocchie sia ecclesiastici sia laici o chiunque altro nella suddetta menzionato, sia che ne abbiano diritto o ritengano di poter intervenire su qualcuno di loro, sebbene non siano d’accordo con questi a causa della fondazione, dell’assegnazione o per qualsiasi altro titolo sia oneroso che privilegiato, oppure pretendano di far valere i propri diritti in ogni modo anche in futuro, di qualsiasi Stato, Ordine, Congregazione, Isitituto, autorità anche Cardinalizia siano, o perché si distinguono per qualsiasi altra carica sia ecclesiastica che mondana, sebbene degni di una menzione ed un elogio equo, sia perché alcuni di questi non siano stati affatto convocati, o anche in alcun modo o non sufficientemente ascoltati, e i motivi per i quali sia stata emanata la presente lettera non siano stati sufficientemente e deliberatamente addotti, provati o verificati sia da noi che da coloro che ritengono di poterne prendere parte, in conformità al vizio di surrezione o di nullità, o per qualsiasi altra mancanza non importa quanto sia grande, non programmata e concreta; sia anche in seguito al fatto che precedentemente non siano state affatto preservate ed osservate le feste solenni e qualsiasi altra festa forse da preservare e da osservare, vogliamo e deliberiamo che si possa rilevare, contestare o citare in causa e in giudizio, sia che si possa ottenere in relazione a questa lettera il ripristino dei confini, oppure qualunque altro strumento giuridico: ma scritta ed emanata con assoluta affidabilità esclusivamente dall’ufficio della pontificia provvidenza, e per nostra iniziativa, con un’indiscutibile abilità, con un’opportuna deliberazione e dall’alto del nostro potere apostolico sia sempre valida ed efficace anche in futuro, e conservi i suoi pieni diritti, ne conseguano validi risultati, e sia pienamente supportata da quelli che la condividono e da tutti quelli ai quali si riferisce e si riferirà in seguito, e così e non diversamente nella suddetta siano giudicati, considerati e ascoltati da qualsiasi Ordinario, giudice delegato, uditore del palazzo apostolico delle cause, cardinale di Santa Romana Chiesa, le loro congregazioni, dopo aver sollevato loro e ciascuno di loro da qualsiasi facoltà di giudicare e interpretare diversamente; dichiarando illegittima e nulla qualsiasi cosa che sia giudicata e stabilita al contrario da ciascuno di loro, o che si tenti di alterarla consapevolmente oppure inconsapevolmente.

Non essendoci da parte degli interessati alcun ostacolo a rimuovere legalmente la questione in esame, a sopprimere gli impegni richiesti, alle altre regole nostre e della cancelleria apostolica e a tutte e alle singole costituzioni e ordinazioni dei pontefici romani nostri predecessori, così come in particolare di qualsiasi tipo di chiesa anche patriarcale o degli ordini, congregazioni e istituti, anche da creare con un giuramento quanto si voglia grande, una confermazione apostolica, o qualsiasi altra legge stabile, consuetudini anche immemorabili, privilegi, lettera apostolica, concessioni, donazioni, condoni contenuti nella raccolta di leggi, o sotto qualsiasi forma, parole o clausole, decreti anche di deroghe, nulli genericamente o specificamente, anche per nostra iniziativa, e dall’alto del nostro potere apostolico, o con un concistoro, oppure per la richiesta di re ed altri principi supremi, o per eventuali meriti speciali, o con un altro titolo anche oneroso, e con questi capitoli, ordini, monasteri, congregazioni, istituti, luoghi sacri, collegi, confraternite, genti, famiglie, persone che si distinguono per qualsiasi carica sia ecclesiastica che mondana, degni di una menzione particolare e giusta, e anche più volte confermati, approvati e rinnovati: a tutti questi e ai singoli, anche se in relazione a tutto ciò e alle loro disposizioni ed esempio bisognerebbe attribuire una particolare e giusta menzione, o qualsiasi altro encomio, o bisognerebbe studiare qualsiasi altro modello ricercato per questo scopo, a compimento di quanto precedentemente detto molto ampiamente ed abbondantemente deroghiamo in particolar modo e spontaneamente le disposizioni, le cause e le opportunità e, se parola per parola, senza omettere nulla nel modo più assoluto, osservata una forma di rispetto per loro, fossero introdotte, inserite le presenti cose al posto di quelle esposte, dotati di un potere specifico, per lo stesso motivo, con il nostro sapere, e dall’alto del nostro potere apostolico, restando quelle disposizioni ugualmente valide, le togliamo di mezzo e le aboliamo nella misura in cui risultano svantaggiose per i presenti.

Ricevute delle copie della presente lettera, anche stampate, sottoscritte da un segretario pubblico, e munite del sigillo della persona innalzata a dignità ecclesiastica, vogliamo che le sia prestata la stessa fede di cui gode in tribunale e fuori, stessa fede che le verrebbe prestata se fosse esibita in originale.

A nessun uomo quindi sia consentito distruggere o osare opporsi a questa nostra pagina della nostra abrogazione, estinzione, istituzione, circoscrizione, soluzione, assegnazione, sottoscrizione, concessione, deroga, indulto, potere, decreto, statuto, mandato e volontà. Se qualcuno oserà alterarla, sappia che incorrerà nell’ risentimento di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo.

Pubblicata a Roma presso San Pietro nell’anno dell’incarnazione del Signore 1824, il primo novembre, nel secondo anno del nostro pontificato.

J. CARD. ALBANO

A. BENIGNI SUB-DATARIO

ESAMINATA DALLA CURIA D. TESTA

V. CUGNONIUS

Registrata nella Segreteria dei Brevi.